

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 aprile 2018, n. 160
Fondazione E.P.A.S.S.S. (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari) di Bari. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) in Corato alla Via Santa Maria n. 25.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 30 del 22/12/2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 1 la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP), struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del

02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed ha previsto:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...);”*;
- all'art. 8, comma 3 che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...),”* tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 28, il *“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”*.

Con nota prot. n. 1874B2 del 09/12/2014 il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari ha presentato istanza al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) avente ad oggetto: *“Richiesta di autorizzazione al trasferimento definitivo della sede della CRAP EPASSS sita in Corato alla Via S. Lucia n. 6 già accreditata, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale nella nuova sede sita in Corato alla Via S. Maria s.n.c.”*, rappresentando quanto segue:

“(...) premesso che

- *la Fondazione EPASSS gestisce la Comunità Riabilitativa Psichiatrica sita in Corato alla Via S. Lucia n. 6.*
- *La Comunità Riabilitativa Psichiatrica (CRAP) EPASSS di via S. Lucia n. 6 è una struttura autorizzata all'esercizio dell'attività in base a quanto stabilito dall'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 ed è accreditata istituzionalmente con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 10/12/2010 della Regione Puglia.*
- *A seguito di procedura di evidenza pubblica, l'EPASSS è risultata aggiudicataria del suolo di proprietà del Comune di Corato per la realizzazione della nuova sede della CRAP (cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23/06/2005).*
- *In data 18/07/2008 è stato rilasciato dal Comune di Corato il permesso di costruire n. 161/08 per la realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica residenziale sul suolo ubicato alla Via S. Maria (già Faustina Kowalska).*
- *La struttura di Via S. Maria è stata realizzata in conformità al permesso di costruire n.161/08 e successiva DIA in variante prot. n. 14754 del 14/05/2010 e ai pareri SISP n. 1922/dpic del 12/11/2010 e SPESAL n. 997/10/c del 28/09/2010.*
- *In data 18/12/2013 è stata inoltrata allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Corato la richiesta del certificato di agibilità della nuova struttura e in data 10/04/2014 è stata formalizzata la comunicazione di attestazione dell'agibilità per effetto del silenzio-assenso.*
- *Il nuovo immobile di Via S. Maria s.n.c. è rispondente ai requisiti strutturali previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2005 e s.m.i.;*
- *la Fondazione EPASSS deve presentare, al Comune di Corato, istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 e all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e successivamente presentare, alla Regione Puglia, istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e di mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale nella nuova sede;*
- *l'art. 28 bis, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. stabilisce che “Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale [...]”;*
- *l'art. 28 bis, comma 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. stabilisce che “L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.”*

Tanto premesso, lo scrivente, nella qualità in atti, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e

s.m.i., *CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo, della sede della CRAP di Via S. Lucia n. 6, struttura sanitaria già accreditata, nella nuova sede sita nel Comune di Corato alla Via S. Maria s.n.c..*"

Successivamente, con nota prot. n. 1517B2/2015 del 30/10/2015, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., "ad integrazione della richiesta prot. n. 1874B2/2014 del 09/12/2014 – trasmessa con PEC del 09/12/2014 al Servizio APS – di autorizzazione al trasferimento definitivo della CRAP sita in Corato alla Via S. Lucia n. 6 nella nuova sede sita in Corato alla Via Santa Maria n. 25", ha dichiarato che:

"il trasferimento della CRAP gestita dalla Fondazione EPASSS alla Via S. Lucia n. 6 si è reso necessario in quanto la stessa è ubicata in zona periferica del comune di Corato e ancora non collegata dai mezzi pubblici al centro cittadino.

La nuova sede sita alla Via S. Maria n. 25, realizzata dalla Fondazione EPASSS su suolo comunale concesso a seguito di procedura di evidenza pubblica, è invece ubicata nell'abitato cittadino e risulta anche ben servita dai mezzi di trasporto pubblici.

Si resta in attesa del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 28 bis, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al fine di avviare l'iter autorizzativo previsto per il trasferimento della CRAP di Via S. Lucia n. 6, struttura sanitaria già accreditata, nella nuova sede sita nel Comune di Corato alla Via S. Maria n. 25."

Con nota prot. n. A00_151/68 dell'08/01/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA):

" considerato che:

- il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede, all'art. 5, che le "Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di salute mentale della A.S.L.";*
- con nota prot. n. 2/23-2 del 20/10/2012, registrata al protocollo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) con n. 3474 del 22/10/2012, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, aveva trasmesso gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso alcune strutture residenziali psichiatriche della Provincia di Bari e BT, tra cui la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ubicata in Corato (BA) alla Via Santa Lucia n. 6, per la quale era stato rilevato, tra l'altro, "(...) la non ubicazione nell'abitato cittadino (...)"*;
- in relazione alle verifiche effettuate presso le suddette strutture a seguito della richiesta del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari, con nota prot. n. 53579/UOR9 –DIREZ del 21/03/2013 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso al Servizio APS, tra l'altro, copia del fascicolo istruttorio relativo alla struttura in oggetto, dal quale si rileva l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni imposte con Ordinanza Sindacale n. 61/2012, "fermo restando la non ubicazione nell'abitato cittadino" [nota prot. n. 266/13/DP/SISP del 28/02/2013 del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della Macroarea ex BA/2];*
- la sede indicata per il trasferimento della CRAP risulta maggiormente aderente ai requisiti di cui all'art. 5 del R.R. n. 7/2002, relativamente all'ubicazione delle strutture "nell'abitato cittadino", rispetto a quelle di attuale ubicazione;*

ritenuto che le circostanze innanzi riportate possano essere assimilabili ai casi di "sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore" previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., atteso anche che l'art. 23 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accreditamento devono risultare, tra l'altro, "orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA"; atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale dell'ASL BA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;";

ha rilasciato al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, "ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai fini del mantenimento dell'accreditamento, l'autorizzazione propedeutica al

trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Corato (BA), dalla Via Santa Lucia n. 6 alla Via Santa Maria n. 25, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica gestita dalla Fondazione EPASSS di Bari, con la precisazione che l'esercizio della CRAP in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- *al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Corato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- *alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;*
- *al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questa Sezione, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i."*

Con nota prot. n. 9700 dell'11/03/2016, ad oggetto "Fondazione "EPASSS" – autorizzazione al trasferimento di sede", trasmessa tra gli altri alla Sezione PAOSA, il Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato (BA) ha trasmesso in allegato il "PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO N 08 DEL 11-3-2016" rilasciato "alla Fondazione "E.P.A.S.S.S. – Ente Provinciale ACLI Servizi sociali e Sanitari", con sede legale e operativa in Bari alla via Bitritto n. 104, e per essa al legale rappresentante pro-tempore, avente ad oggetto la realizzazione per trasferimento della comunità riabilitativa psichiatrica, avente una ricettività di n. 14 (quattordici) pazienti, dalla sede ubicata in Corato alla via Santa Lucia n. 6 alla sede sita alla via Santa Maria n. 25 (...)"

Successivamente, con istanza prot. n. 459B2 del 18/03/2016 il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari) di Bari ha trasmesso a questa Sezione "la domanda per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale nel Comune di Corato alla Via Santa Maria n. 25 della CRAP attualmente ubicata alla Via S. Lucia n. 6", allegandovi:

- Domanda per l'autorizzazione all'esercizio;
- Certificato agibilità;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Diploma di laurea del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione relativa alla prevenzione incendi, circa la non obbligatorietà del C.P.I.;
- Determinazione Dirigenziale n. 483 del 10/12/2010 della Regione Puglia di accreditamento istituzionale della CRAP di Via S. Lucia n. 6.

Rilevato che con la suddetta istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha dichiarato il possesso dei soli requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

considerato che l'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., in vigore alla data di presentazione della medesima istanza, disponeva che "La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento";

con nota prot. n. A00_151/7174 del 14/07/2016 la Sezione PAOSA ha invitato:

- il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ad autocertificare il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- nelle more della trasmissione della autocertificazione, da parte del legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., del possesso dei requisiti ulteriori, il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG "ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP sita in Corato alla Via Santa Maria n. 25, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005

per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale nella predetta sede.", precisando che "la relazione dovrà confermare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e specificare il nominativo ed i titoli accademici del Responsabile Sanitario."

Con nota prot. n. 658B2 del 20/04/2017, trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha trasmesso a questa Sezione la "DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)", con cui "DICHIARA che la struttura sita in Corato alla Via Santa Maria n. 25 è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i..".

Con nota prot. n. A00_151/7446 del 07/06/2017 la Sezione PAOSA ha sollecitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG a fornire notizie in merito alla verifica finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori.

Con nota prot. n. 0177949/ASL_FG/N_138/P del 22/09/2017 ad oggetto "Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari – verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed al mantenimento dell'accreditamento di n. 1 CRAP nel comune di Corato (BA) alla Via Santa Maria n. 25.", il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud f.f. del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha comunicato al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., e per conoscenza alla scrivente, che:

"In riferimento alla nota Regione Puglia prot. n. A00_151/7446 del 07.06.2017, di pari oggetto, Le trasmetto, in allegato alla presente, copia del Verbale di Accertamento ed Ispezione dei Luoghi, redatto in data 14.09.2017 da personale dello scrivente Servizio, nelle cui risultanze sono state rilevate diverse criticità, riportate completamente nel succitato verbale, che sono ostantive, allo stato attuale, al rilascio del parere di competenza relativo al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i., per il trasferimento ed il mantenimento dell'accreditamento di n. 1 CRAP. Pertanto la S.V., quale legale rappresentante della Fondazione EPASSS, è invitata ad eliminare le criticità rilevate nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della presente."

Successivamente, con nota prot. n. 0025106/ASL_FG/N_143/P del 23/03/2018 trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud f.f. del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

"In riferimento alla Vs. nota prot. n. A00/151/7446 del 7 giugno 2017 di pari oggetto e ad integrazione della ns. precedente nota del 22.09.2017 trasmessa via PEC, dopo un ulteriore sopralluogo di verifica, effettuato in data 21 marzo 2018 presso la struttura, si relaziona quanto segue:

- a) le diverse criticità riscontrate nel precedente sopralluogo del 14.09.2017 sono state eliminate:*
- b) la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) sita in Corato alla Via Santa Maria n. 25, gestita dalla Fondazione EPASSS di Bari, allo stato attuale, è in possesso di tutti requisiti minimi ed ulteriori, strutturali ed organizzativi, come di seguito elencati:*
- c) requisiti strutturali: la struttura è ubicata nell'abitato cittadino ed è allocata in un edificio in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sono presenti n. 14 posti letto e gli appartamenti sono localizzati in modo da garantire una facile accessibilità. Ogni camera non ha più di due posti letto; inoltre, una camera da letto è utilizzata dal personale di servizio. La superficie minima delle camere non è inferiore a 16 mq per le 6 camere a due letti ed a 9 mq per le due camere singole. Nelle camere sono garantiti per ciascun utente i seguenti arredi: un comodino, un armadietto in cui è possibile conservare, in condizioni di sicurezza, gli oggetti personali, un tavolinetto con la sedia. La qualità degli arredi è dignitosa ed appropriata alle necessità degli utenti. Le camere hanno tutte illuminazione ed areazione naturale, con adeguato oscuramento.*

La struttura è, inoltre, dotata di n. 8 servizi igienici per gli utenti, con dotazioni complete e funzionanti. Tutti i servizi sono dotati di vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia con erogazione di acqua calda sempre garantita. Inoltre, un servizio igienico è riservato al personale di servizio.

La zona giorno è provvista di:

- 1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;*
 - 2) n. 1 locale pranzo;*
 - 3) n. 1 locale per attività psico-riabilitative;*
 - 4) n. 1 locale per le riunioni;*
 - 5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc.*
- d) Requisiti organizzativi: la struttura è collegata con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al D.P.R. 10.11.1999.*
- e) Per ciascun utente, sono formalmente documentati:*
- la stesura di un progetto terapeutico individualizzato (valutazione globale della patologia e dei bisogni, obiettivi, interventi, tempi di verifica e di adeguamento, prevedibile durata della prestazione;*
 - l'individuazione dell'operatore di riferimento;*
 - le modalità di rapporto con i familiari e con il curante che ha effettuato l'invio alla struttura;*
 - i rapporti attivati con i servizi, le infrastrutture e la realtà sociale del territorio.*

Sono indicate le modalità con cui vengono garantite la continuità terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza. E' disponibile una scorta di farmaci e materiale sanitario per le evenienze patologiche più frequenti ed, in particolare, di psicofarmaci per le emergenze psichiatriche.

Sono disponibili i mezzi di trasporto adeguati al numero e tipologia di utenti ed un mezzo è idoneo al trasporto contemporaneo di 7 utenti.

E' disponibile una linea telefonica per gli utenti, per le telefonate personali a proprio carico, ed una linea dedicata al servizio. E' garantita la presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al D.P.R. 10.11.1999, programmata o per fasce orarie.

la struttura tipologia "D.03" del regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio 2005 e s.m.i. è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal citato Regolamento Regionale n. 3/2005.

Il Responsabile Sanitario della Comunità Riabilitativa è la Dr.ssa LISO Maria nata ad Andria il 25.06.1974 in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria ed è iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di BAT al n. d'ordine 1524.-

Pertanto, si conferma, da parte dello scrivente S.I.S.P. Area Sud ASL FG incaricato della verifica, l'esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, L.R. n. 9/2017, L.R. n. 65/2017 e dalla D.G.R. n. 142 del 06.02.2018 per il rilascio da parte della Vs. Sezione, ai sensi della normativa vigente, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, nella nuova sede sita in Via Santa Maria n. 25 nel comune di Corato (BA), di n. 1 CRAP gestito dalla Fondazione Epasss di Bari."

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella sede di Corato - Via Santa Maria n. 25 della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Liso Maria, nata ad Andria il 25/06/1974, in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria ed è iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di BAT al n. d'ordine 1524, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione

E.P.A.S.S.S., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione

all'esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella sede di Corato - Via Santa Maria n. 25 della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Liso Maria, nata ad Andria il 25/06/1974, in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria ed è iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di BAT al n. d'ordine 1524, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Corato (BA);
 - al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)